



COMUNE DI BARI N. 2015/00038 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015

O G G E T T O

APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI 2015.

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 09,33 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI	19	LACARRA Avv. Marco	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI	20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI	21	LAFORGIA Dott. Renato	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI	22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	SI	23	MANGANO Geom. Sabino	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI	24	MARIANI Dott. Antonio	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI	25	MAUGERI Dott.ssa Maria	NO
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI	26	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI	27	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
10	D'AMORE Sig. Giorgio	SI	28	MELINI Dott.ssa Irma	SI
11	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO	29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
12	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI	30	PICARO Dott. Michele	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO	31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
14	DI PAOLA Ing. Domenico	NO	32	RANIERI Rag. Romeo	SI
15	DI RELLA Sig. Pasquale	SI	33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI	34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
17	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI	35	SISTO Sig. Livio	NO
18	INTRONA Avv. Pierluigi	SI	36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune, oltre al Sindaco, sono presenti N° 28, dichiara valida ed aperta la seduta

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, dott.ssa Dora Savino, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi, dott. Francesco Ficarella, riferisce:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

in particolare le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disposizioni modificate dagli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

il comma 683 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO CHE:

- il tributo è destinato alla partecipazione del finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2015
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 29.694.863,44
Servizi gestione e manutenzione del patrimonio comunale	€ 3.443.140,15
Servizi di gestione e manutenzione stradale	€ 5.147.814,01
Servizi gestione e manutenzione del verde pubblico	€ 6.886.367,38
Servizi di gestione e manutenzione illuminazione pubblica	€ 7.377.519,40
Servizi di protezioni civile	€ 159.265,10
Servizi di anagrafe	€ 5.525.969,50
	€ 58.234.938,98

RILEVATO, altresì, che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, in assenza di regolamento, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- le deliberande aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

1) ALIQUOTA BASE	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) e <u>non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari</u>	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare	7,6‰

concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	
<p>5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e s.m.i.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i.; 	4‰
<p>6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale</p>	4,6‰
<p>7) ALIQUOTA AGEVOLATA immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo).</p> <p>Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;</p>	7,6‰
<p>8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.</p>	10,6‰

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a)

del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 9 *bis* del d.l. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014, "...a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
- ai sensi dall'art. 9 *bis*, co. 2, del d.l. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014 sulla anzidetta unità immobiliare la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi

CONSIDERATO CHE:

- per le aree edificabili e per i fabbricati destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 è stata prevista già l'aliquota massima ai fini IMU e, pertanto, sarà prevista un'aliquota TASI pari a zero;
- per gli alloggi ARCA (già IACP) regolarmente assegnati (non costituenti alloggi sociali e, pertanto, non esenti dall'IMU) e gli immobili dati in locazione con contratto agevolato e a studenti (art. 5, co. 2 L. 431/1998), pur non essendo prevista l'aliquota massima ai fini IMU, sarà comunque prevista un'aliquota TASI pari a zero, in ossequio al regime fiscale di favore previsto dal legislatore;
- per l'unico immobile concesso in comodato gratuito ad un congiunto di primo grado, per il quale il comune di Bari ha previsto un'aliquota agevolata IMU e non già l'esenzione, come pure era in sua facoltà, sarà prevista un'aliquota TASI pari a zero;

RITENUTO

per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire che la TASI 2015 sarà applicata con le seguenti regole:

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
1.	abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	2,99‰
2.	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,99‰
3.	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,99‰
4.	unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	2,99‰

5.	unica unità immobiliare, non locata e, comunque, non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti, e considerata abitazione principale, di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;	2,99‰
6.	una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato (N.B. ai sensi dall'art. 9 bis, co. 2, del d.l. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014 sulla anzidetta unità immobiliare la Tasi è applicata in misura ridotta di due terzi)	2,99‰
7.	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubbl. sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008;	2,99‰
8.	ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	2,99‰
9.	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1‰
10.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nell'elenco precedente	0‰

ESENZIONE dal tributo per i soggetti passivi con reddito ISEE 2015 dell'intero nucleo familiare e riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente non superiore ad € 10.000,00;

DETRAZIONE: dall'imposta dovuta per l'u.i. del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si applica una detrazione fino ad un massimo di € 100,00 a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2015 dell'intero nucleo familiare e riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente non ecceda € 15.000,00 ;

CHIARIMENTI:

- nel rispetto del principio di responsabilità solidale, previsto dall'art. 1 comma 671 L. 147/2013, nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011 convertito con mod. dalla L. 214/2011);
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- in analogia a quanto previsto in materia di IMU dall'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo della TASI è solo il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- in caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, unico soggetto passivo TASI è la cooperativa medesima e l'eventuale esenzione o detrazione, in riferimento alla quota di ciascun alloggio assegnato, si applicherà avuto riguardo alla certificazione ISEE del nucleo familiare dell'assegnatario;
- in caso di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubbl. sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008) il 90% del tributo sarà a carico del possessore ed il restante 10% sarà a carico dell'utilizzatore e solo a quest'ultimo, ovvero all'utilizzatore, qualora in possesso dei relativi requisiti, spetterà l'esenzione o la detrazione.;
- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev'essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per più di 15 giorni;
- le richieste di esenzione o detrazione devono essere presentate, dall'1/10/2015 al 16/12/2015, esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari;
- tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 16/12/2015. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti;
- i soggetti beneficiari di agevolazioni TASI (esenzione o detrazione) per l'anno 2014 che, considerati i nuovi parametri per determinare il reddito ISEE, sono in possesso dei requisiti per ottenere la medesima agevolazione anche per l'anno 2015, non sono tenuti a presentare nuova istanza di agevolazione;
- I soggetti beneficiari di agevolazioni (esenzione o detrazione) per l'anno 2014 sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 16 dicembre 2015, mediante comunicazione da far pervenire alla Ripartizione Tributi;
- nessuna esenzione o detrazione può applicarsi alle ipotesi di cui ai nn. 8 e 9.

TENUTO CONTO CHE:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,
- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 36.500.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili da finanziarsi pari al 62,68%;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTE

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;
il D. Lgs. n. 23/2011;
la L. 147/2013;
la L. 190/2014;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, dal Direttore di Ragioneria;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

VISTO che la Giunta Municipale, nella seduta del 18.06.2015, ha adottato la seguente decisione: "Sì al Consiglio Comunale";

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati una pregiudiziale, n. 4 emendamenti e n. 2 ordini del giorno (che si allegano quale parte integrante) che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

- **Pregiudiziale** (Carrieri) n. 7 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Di Paola, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito) n. 20 contrari (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Pisicchio, Sciacovelli, Smaldone) e n. 3 astenuti (Caradonna, Di Rella, Finocchio) - **Non Approvata**
- **1° Ordine del giorno** (Movimento 5 stelle)-**Trasformato in Raccomandazione**
- **Emendamento n. 2.1** (Carrieri) - **Ritirato**
- **Emendamento n. 2.2** (Carrieri) n. 8 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Di Paola, Mangano, Melini, Picaro, Ranieri, Romito) n. 19 contrari (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Sciacovelli, Smaldone) e n. 3 astenuti (Caradonna, Di Rella, Finocchio) - **Non Approvato**
- **Emendamento n. 2.3** (Carrieri) -**Inammissibile**
- **2° Ordine del giorno** (Carrieri) n. 7 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Introna, Mangano, Melini, Picaro, Romito) n. 18 contrari (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Sciacovelli, Smaldone) e n. 3 astenuti (Caradonna, Di Rella, Finocchio) - **Non Approvato**
- **Emendamento n. 4** (Sindaco) n. 24 voti favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Carrieri, Cascella, Cavone, Colella, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mangano, Mariani, Maurodinoia, Melini, Picaro, Romito, Sciacovelli) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) - **Approvato**

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

Con n. 29 Consiglieri presenti, di cui:

n. 20 favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Sciacovelli, Smaldone)

n. 8 contrari (Carrieri, Colella Finocchio, Mangano, Melini, Picaro, Ranieri, Romito)

1 astenuto (Di Rella)

D E L I B E R A

1) **APPROVARE** per l'anno 2015 le seguenti disposizioni, unitamente ad aliquote e detrazioni relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
1.	abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	2,99‰
2.	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,99‰
3.	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,99‰
4.	unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	2,99‰
5.	unica unità immobiliare, non locata e, comunque, non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti, e considerata abitazione principale, di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;	2,99‰
6.	una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato (N.B. ai sensi dall'art. 9 bis, co. 2, del d.l. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014 sulla anzidetta unità immobiliare la Tasi è applicata in misura ridotta di due terzi)	2,99‰
7.	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubbl. sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008;	2,99‰
8.	ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	2,99‰
9.	fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1‰
10.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nell'elenco precedente	0‰

ESENZIONE dal tributo per i soggetti passivi con reddito ISEE 2015 dell'intero nucleo familiare e riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente non superiore ad € 10.000,00;

DETRAZIONE: dall'imposta dovuta per l'u.i. del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si applica una detrazione fino ad un massimo di € 100,00 a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2015 dell'intero nucleo familiare e riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente non ecceda € 15.000,00;

CHIARIMENTI:

- nel rispetto del principio di responsabilità solidale, previsto dall'art. 1 comma 671 L. 147/2013, nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011 convertito con mod. dalla L. 214/2011);
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- in analogia a quanto previsto in materia di IMU dall'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo della TASI è solo il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- in caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, unico soggetto passivo TASI è la cooperativa medesima e l'eventuale esenzione o detrazione, in riferimento alla quota di ciascun alloggio assegnato, si applicherà avuto riguardo alla certificazione ISEE del nucleo familiare dell'assegnatario;
- in caso di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubbl. sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008) il 90% del tributo sarà a carico del possessore ed il restante 10% sarà a carico dell'utilizzatore e solo a quest'ultimo, ovvero all'utilizzatore, qualora in possesso dei relativi requisiti, spetterà l'esenzione o la detrazione.;
- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev'essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per più di 15 giorni;
- le richieste di esenzione o detrazione devono essere presentate, dall'1/10/2015 al 16/12/2015, esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari;
- tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 16/12/2015. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti;

- i soggetti beneficiari di agevolazioni TASI (esenzione o detrazione) per l'anno 2014 che, considerati i nuovi parametri per determinare il reddito ISEE, sono in possesso dei requisiti per ottenere la medesima agevolazione anche per l'anno 2015, non sono tenuti a presentare nuova istanza di agevolazione;
- I soggetti beneficiari di agevolazioni (esenzione o detrazione) per l'anno 2014 sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 16 dicembre 2015, mediante comunicazione in carta semplice da far pervenire alla Ripartizione Tributi;
- nessuna esenzione o detrazione può applicarsi alle ipotesi di cui ai nn. 8 e 9.

2) **DARE ATTO CHE:**

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti, richiamati in premessa, pari al 62,68 %;

3) **INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Sciacovelli, Smaldone), n. 8 contrari (Carrieri, Colella, Finocchio, Mangano, Melini, Picaro, Ranieri, Romito) e n. 1 astenuto (Di Rella);

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 09/06/2015

(Francesco Ficarella)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 09/06/2015

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Francesco Catanese

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Favorevole

Bari, 17/06/2015

(Francesco Catanese)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2015/00038

del 23/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI 2015.

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI
AI SENSI DI LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Mario D'Amelio)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI 2015.

PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.Il Collegio • Viste le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/150/00006 avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI 2015”, n. 2015/150/00005 avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU 2015”; • Visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL che stabilisce le funzioni dell’Organo di Revisione; • Rilevato che le fattispecie contemplate nelle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale in esame non rientrano tra le materie per le quali è previsto l’obbligo di esprimere il parere da parte dell’Organo di Revisione ai sensi dell’ art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL; Comunica di non essere tenuto, nel caso di specie, ad emettere parere perché non previsto dall’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000. Bari, li 25/06/2015
Il Collegio dei Revisori dei Conti Ciccone Raffaele Macagnino Francesca Alabrese Ciro

Bari, 25/06/2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Raffaele Ciccone
Francesca Macagnino
Ciro Alabrese

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 30/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30/07/2015 al 13/08/2015.

L'incaricato

Bari, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>